

CONTROLLO

Sezioni riunite in sede di controllo

5 – Sezioni riunite in sede di controllo; deliberazione 29 gennaio 2024; Pres. Carlino, Rel. Centrone; Federazione Ordini farmacisti italiani.

Società – Società a partecipazione pubblica – Federazione Ordini farmacisti italiani – Delibera di costituzione di una società in house s.p.a. – Controllo ex art. 5 Tusp – Esito positivo.

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. delle società a partecipazione pubblica, artt. 3, 4, 5.

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio nazionale della Federazione ordini farmacisti italiani di costituzione della società, in house, denominata Proservice s.p.a., sottoposto al controllo delle Sezioni riunite della Corte dei conti, alla luce della motivazione ivi contenuta, appare in linea con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 Tusp, che prevedono la possibilità di partecipazione delle amministrazioni pubbliche solo in società, anche consortili, costituite sotto forma di s.p.a. o s.r.l., ma soprattutto impongono, a tal fine, un duplice vincolo finalistico e di attività, la quale, nella fattispecie, risulta indirizzata al perseguimento delle finalità istituzionali specificate nello statuto della Federazione. In ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione, la sezione ha asseverato l'avvenuta adozione del Piano industriale 2024-2026, dalla cui lettura emerge la convenienza economica dell'intervento anche per la scelta della tipologia societaria (società in house) in grado di assicurare l'erogazione di servizi tanto alla Federazione quanto agli Ordini territoriali a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.

Considerato in diritto – Queste Sezioni riunite sono chiamate a valutare e ad esprimere parere, ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, Tusp, sulla proposta di costituzione, da parte della Federazione Ordini farmacisti italiani, della società per azioni “Proservice”.

Come evidenziato nelle premesse motivazionali delle delibere del Consiglio della Federazione nn. 6 e 12/2023, rilevato che, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 175/2016, per “amministrazioni pubbliche”, soggette alle disposizioni del Tusp, si intendono, fra le altre, quelle di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, nel novero delle quali sono inclusi “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”, queste ultime sono state, dalla Federazione, ritenute applicabili anche agli Ordini delle professioni sanitarie, definiti, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946, quali “enti pubblici non economici”, che agiscono quali organi sussidiari dello Stato (come confermato, nella specie, dalla più recente l. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha riordinato la disciplina delle professioni sanitarie).

In proposito, queste Sezioni riunite non ignorano la novella legislativa costituita dall'art. 12-ter, c. 1, d.l.

n. 75/2023, convertito dalla l. n. 112/2023, che ha inserito un nuovo periodo all'interno dell'art. 2, c. 2-bis, d.l. n. 101/2013, convertito dalla l. n. 125/2013. In base alla formulazione originaria del comma indicato, gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi (formulazione che, come evidenziato da queste Sezioni riunite nella delib. n. 19/2020/Ref, non impattava sulla sottoposizione di ordini e federazioni professionali alle norme del t.u. sulle società pubbliche). La novella legislativa del 2023 ha aggiunto al ridetto comma un periodo, in base al quale “ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”.

Quest'ultima disposizione sembrerebbe ulteriormente circoscrivere, nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati, rispetto agli ordini e le federazioni professionali, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni riferite alle “amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 (norma a cui fa rinvio, come detto, l'art. 2, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 175/2016 per perimetrare gli enti soggetti alle disposizioni del t.u. sulle società pubbliche). La non univocità della formulazione normativa fa ritenere utile, similmente alla consultazione istruttoria intervenuta nella fase prodromica all'adozione della citata deliberazione n. 19/2020/Ref, un'interlocuzione di carattere generale, che travalica, peraltro, la specifica questione all'odierno esame.

La competenza ad esaminare l'atto di costituzione di una società da parte di un ente pubblico nazionale, qual è la Federazione in parola, trova fondamento nel c. 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, che attribuisce alle Sezioni riunite in sede di controllo la competenza in ordine agli atti adottati, ai sensi del ridetto Testo unico, dalle “amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali”.

In base al richiamato art. 5, le amministrazioni pubbliche tenute ad osservare le norme del Tusp devono trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990, come la Federazione in parola ha correttamente fatto) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai cc. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di un primo esame, di carattere generale, da parte di queste Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/2022/QmIg, che ne ha individuato la *ratio* nell'esigenza “*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*”. La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una “*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*”. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo Tusp); *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv)* assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 Tusp.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, Tusp stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un “*parere*” e prevede che, qualora quest'ultimo sia “*in tutto o in parte negativo*”, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi e darne pubblicità sul proprio sito *internet* istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dalla Federazione, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni, dettate dal Testo unico, in tema di competenza a adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.1. Osservanza delle regole di competenza e procedurali (artt. 7 e 8 Tusp)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni o di costituzione di una società, gli artt. 7 e 8 Tusp impongono

che l'operazione sia deliberata “*secondo le modalità di cui all'art. 7, cc. 1 e 2*”, disposizioni che disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso sottoposto ad esame, la costituzione della società risulta autorizzata da una specifica delibera (n. 6/2023) del Consiglio nazionale della Federazione Ordini farmacisti italiani, successivamente confermata dalla delibera n. 12/2023, nelle cui premesse motivazionali viene evidenziato come, pur potendo essere sufficiente, in base alla regolamentazione interna, una delibera del Comitato centrale (che ha assunto, come esposto, la funzione di proposta e di valutazione dei principali adempimenti istruttori), è stato ritenuto preferibile affidare la determinazione finale al Consiglio nazionale, organo in cui sono presenti anche i presidenti degli organi territoriali, nei cui confronti la Società offrirà parte dei servizi.

La procedura seguita risulta in linea con quanto previsto dalla lett. *d)*, c. 1, art. 7 Tusp, che, per le “*amministrazioni pubbliche*” diverse da quelle indicate dalle precedenti lett. *a)*, *b)* e *c)*, fra cui gli enti pubblici non economici, richiede una “*delibera dell'organo amministrativo dell'ente*”.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione, di cui all'art. 5, c. 1, Tusp, l'atto deliberativo della Federazione espone le ragioni che sorreggono la scelta di costituire la società (secondo il modello del *in house providing*) con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 Tusp) e finalistici (art. 4 Tusp)

La “*Proservice*” sarà costituita nella forma di società per azioni; pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle “*amministrazioni pubbliche*”, come definite dall'art. 2, c. 1, lett. *a)*, d.lgs. n. 175/2016. Al riguardo, l'art. 3 Tusp dispone che queste ultime “*possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*”.

Le partecipazioni in società, da parte degli indicati soggetti pubblici, sono, inoltre, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4 Tusp: quello generale di scopo, di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4. Con riferimento alla scelta del modello societario adottato, occorre rilevare che la deliberazione del Consiglio nazionale della Federazione e il Piano industriale allegato non esplicitano le motivazioni che hanno indotto alla costituzione nella forma della società per azioni. Con la delibera n. 12/2023, il Comitato centrale si limita a rilevare che, nell'ambito delle interlocuzioni preliminari avviate dalla Federazione ai fini della predisposizione del Piano industriale, è

emerso che la forma giuridica da attribuire alla costituenda società, considerato l'oggetto sociale, debba essere quella della società per azioni.

Dall'esame dell'oggetto sociale emerge che le attività espletate possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentita dal legislatore (art. 4, c. 2, lett. d), Tusp). Sul punto, il Consiglio nazionale evidenzia la stretta correlazione intercorrente tra le attività di assistenza e supporto all'attività amministrativa, che la Federazione intende internalizzare, e il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche a beneficio degli Ordini territoriali associati. Richiama, in proposito, l'art. 27, c. 2-septies, d.l. n. 152/2021, convertito dalla l. n. 233/2021, che ha introdotto, al c. 2 dell'art. 7 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946, una disposizione che affida alle Federazioni nazionali il compito di organizzare e gestire una *“rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software”*, a cui gli Ordini territoriali sono obbligati ad aderire.

Una specifica considerazione attiene alla durata, a tempo indeterminato, della società in discorso, ai sensi dell'art. 3 dello schema di statuto sociale, previsione che non risulta specificamente motivata. In merito, queste Sezioni riunite ribadiscono l'esigenza che le scelte negoziali adottate, anche in punto di durata della società, siano coerenti con le finalità perseguite e le attività che costituiscono l'oggetto sociale, da esternare in motivazione (può farsi rinvio, per esempio, alle delib. nn. 4, 5 e 14/2023/Pasp).

1.3. La motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, c. 1, Tusp)

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”*, queste Sezioni riunite (delib. n. 16/2022/Qmig) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, è stata sottolineata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità).

Per quanto attiene al profilo in discorso, la motivazione dell'atto adottato dalla Federazione appare adeguata. Il Comitato centrale, infatti, con delibera n. 125/2023, ha provveduto all'approvazione del Piano

industriale 2024-2026. Dalla sua lettura si evince sia la sostenibilità finanziaria che la convenienza economica dell'intervento, in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il Piano poggia su tre linee di attività, per ciascuna delle quali vengono stimati i relativi ricavi e costi previsionali per il periodo considerato. Nello specifico, per quanto attiene ai costi del personale, gli stessi vengono quantificati tenendo conto della dotazione organica necessaria per lo svolgimento delle attività previste, dell'inquadramento economico e dei relativi oneri stabiliti dal c.c.n.l. di settore.

Con riferimento alle spese in conto capitale, il Piano prevede investimenti, per l'esercizio 2024, per complessivi 400.000 euro, coperti da fondi Pnrr. Tuttavia, non essendo stato ancora definito il progetto di investimento, non è stato stimato l'ammortamento di tale *asset* per gli anni successivi, che, comunque, non avrà impatti sul conto economico della Società, poiché neutralizzato dall'appostamento, quale ricavo, di una corrispondente quota annua del contributo ricevuto, di pari ammontare.

Oltre ai ricavi e ai costi previsionali, il Piano rappresenta anche le situazioni patrimoniali della costituenda società al 31 dicembre di ogni anno. Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono al *software* oggetto di conferimento e agli investimenti effettuati nel 2024 con i fondi Pnrr, i quali trovano copertura nelle altre passività, ove è esposto il riscontro passivo dei contributi ricevuti.

Pertanto, sulla base di un'analisi complessiva dai dati, l'Organo amministrativo della Federazione ha ritenuto che le dimensioni dei costi e dei ricavi siano tali da assicurare, nel primo triennio, un equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della Società. Il Piano, infine, riferisce come il livello di patrimonializzazione, garantito dal conferimento iniziale e dall'autofinanziamento riveniente dagli utili registrati negli esercizi considerati, risulti complessivamente adeguato.

Le valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica, economica, patrimoniale e finanziaria, della società *in house*, che la Federazione intende costituire risultano, pertanto, congrue.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, sotto il profilo soggettivo, la delibera del Consiglio nazionale n. 12/2023 evidenzia come, valutati i flussi economici e i conferimenti risultanti dal Piano suindicato, il valore del capitale sociale (pari a euro 50.000), come proposto dal Comitato centrale con deliberazione n. 116/2023, appaia adeguato alla struttura societaria e che l'onere per il conferimento trova copertura a carico del vincolo *“costituzione società in house”* apposto nel bilancio di previsione 2024. Nello specifico, le spese relative alla costituzione e all'operatività della Società gravano su un nuovo capitolo di spesa, inserito all'interno della categoria *“Spese istituzionali”*, denominato *“Accordi, convenzioni e atti amministrativi”*.

1.4. *La motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, Tusp)*

Anche in merito a tali profili valutativi, l'onere di motivazione, imposto dal legislatore, può considerarsi assolto.

In ordine ai parametri di efficienza, efficacia, economicità, che devono presidiare, ai sensi dell'art. 5, cc. 1 e 3, Tusp, la scelta dell'amministrazione, la delibera del Consiglio nazionale della Federazione risulta adeguatamente motivata. La deliberazione di autorizzazione n. 12/2023 specifica, infatti, che la scelta della Federazione di ricorrere allo strumento della società *in house*, come emerge anche dal Piano industriale, appare la più appropriata, in quanto, a differenza di altre modalità gestionali, risulta meno costosa e maggiormente conforme ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. L'amministrazione precisa che la scelta di costituire una società *in house* risulterebbe più efficiente rispetto a quella di affidarsi a professionisti esterni, in quanto il ricorso al mercato impone gravosi oneri per l'espletamento delle gare, che determinano non solo ritardi nelle procedure, ma anche costi necessari per istruirle e rischi connessi all'elevato e complesso numero di contenziosi. Osserva, inoltre, come il ricorso al modello dell'*in house providing* offra la possibilità di raggiungere importanti sinergie operative, precluse in caso di affidamento a terzi quali: lo snellimento delle procedure di selezione dei fornitori, la condivisione delle professionalità, il miglioramento della pianificazione e gestione delle priorità (evitando o gestendo eventuali picchi o flessi di lavoro), la gestione congiunta degli investimenti tecnologici. Osserva, inoltre, come, a fronte dei volumi di affidamenti attesi, la società *in house* sia in grado di erogare i rispettivi servizi assicurando alla Federazione controllante e agli Ordini territoriali un prezzo inferiore a quello di mercato. Considera, infine, che l'affidamento diretto consentirà, nel medio-lungo termine, di soddisfare meglio le esigenze della Federazione e degli Ordini nel rispetto delle tempistiche e nella erogazione dei servizi assegnati. Con riferimento all'efficacia, intesa come concreta capacità della costituenda società di erogare le prestazioni richieste secondo gli standard qualitativi previsti nei contratti di servizio, il Consiglio riferisce che il personale della costituenda società e i *software* che ad essa verranno conferiti, risultano essere di esperienza e di livello adeguato a far fronte alle necessità dell'ente controllante.

Per quanto attiene, infine, al principio di economicità, inteso come capacità della società di mantenere i propri equilibri economico-finanziari nel tempo, sia in relazione alla dimensione che alla garanzia delle attività affidate, la delibera in commento riferisce come i dati riportati nel Piano industriale evidenziano e assicurano, alla luce della comparazione tra costi e ricavi attesi, nel primo triennio di operatività, la sostenibilità della scelta in termini di costo/opportunità per la Federazione e gli Ordini territoriali associati.

1.5. *Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, c. 2, Tusp)*

Al riguardo, dalla delibera n. 12/2023 del Consiglio nazionale della Federazione si desume che non sussistono, al momento, profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei trattati europei, e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Viene sottolineato, infatti, in disparte l'assenza, preclusa dallo statuto, di eventuali soci privati, come l'intervento finanziario della Federazione sia limitato al conferimento necessario alla costituzione della società e che le ulteriori erogazioni annue saranno correlate al contratto di servizio ed alle prestazioni espletate in base a quest'ultimo.

P.q.m., la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, d.lgs. n. 175/2016, e fatte salve le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi alla costituzione, da parte della Federazione Ordini farmacisti italiani, della società per azioni "*Proservice*".

6 – Sezioni riunite in sede di controllo; deliberazione 9 febbraio 2024; Pres. Carlino, Rel. Quaglini; Politecnico di Milano.

Corte dei conti – Delibera di adesione alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata – Assoggettamento al controllo ex art. 5 Tusp – Partenariato esteso – Competenza delle Sezioni riunite.

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società a partecipazione pubblica, art. 5.

Società – Società a partecipazione pubblica – Politecnico di Milano – Delibera di adesione alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata – Controllo ex art. 5 Tusp – Esito positivo.

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, artt. 3, 4, 5.

La competenza per l'espletamento delle funzioni ex art. 5 Tusp in merito ad un provvedimento riguardante un'operazione di costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, attuata secondo le linee guida del Mur, sebbene non inerisca alcuna iniziativa rientrante nel Pnrr, spetta, comunque, alle Sezioni riunite in sede di controllo, al fine di assicurare una visione d'insieme dell'operazione di costituzione societaria che diversamente andrebbe frazionata fra le diverse sezioni regionali competenti.

L'atto deliberativo adottato dal Politecnico di Milano di adesione alla costituzione della società, senza scopo di lucro, denominata Seed "Centro di competenza per l'innovazione sociale s.r.l.", alla luce della motivazione ivi contenuta, appare in linea con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 Tusp, che prevedono la possibilità di partecipazione delle amministrazioni pubbliche solo in società, anche consortili, costituite

sotto forma di s.p.a. o s.r.l. nonché la finalizzazione dell'attività svolta da parte delle stesse società al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante, anche a prescindere, come nella fattispecie, dall'attuazione di interventi rientranti nel Pnrr e nel Pnc.

In ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione, la sezione ha evidenziato la presenza di elementi motivazionali, evincibili dal business plan, in grado di asseverare, in modo ragionevole, la sostenibilità finanziaria dell'investimento in parola, anche alla luce dell'esiguità degli importi previsti a carico del bilancio dell'ateneo. Con riferimento alla durata, prevista statutariamente, fino al 2040, la sezione non ha svolto osservazioni.

Per quanto attiene, infine, alla convenienza economica ed, in particolare, ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità, la delibera, sottoposta al controllo, a parere delle Sezioni riunite, si mostra adeguatamente motivata, lì dove evidenzia la rispondenza ai predetti parametri della scelta opzionata, giacché la società consortile costituisce la tipologia societaria più semplice e versatile (efficienza), permettendo, al contempo, di sfruttare tale forma giuridica per un adeguato controllo dell'andamento economico della stessa (economicità) ed essendo le risorse dell'investimento in esame destinate alla realizzazione di una specifica iniziativa, a carattere progettuale, con un impatto sociale di tipo fortemente innovativo.

Considerato in diritto – 1. Queste Sezioni riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, Tusp sull'atto di costituzione di una società da parte del Politecnico di Milano.

2. Preliminarmente, si osserva che l'art. 5, c. 4, Tusp attribuisce in via generale alla competenza delle sezioni regionali di controllo le deliberazioni di costituzione societaria adottate dalle università. Ciononostante, il Politecnico di Milano ha trasmesso direttamente alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera in discorso, richiamando in motivazione il principio di diritto statuito con la pronuncia n. 16/2022/Qmig, secondo cui sussiste la competenza delle Sezioni riunite nel “caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del Mur ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel Pnrr, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”.

2.1. Questo collegio condivide la prospettazione del Politecnico di Milano. Sebbene, infatti, l'operazione di costituzione societaria all'odierno esame non rientri nel quadro attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, devono ritenersi comunque sussistenti, in via analogica, gli elementi in base ai quali la richiamata pronuncia nomofilattica n.

16/2022/Qmig ha affermato la competenza delle Sezioni riunite su specifiche operazioni societarie, che investono amministrazioni pubbliche ricadenti in ambiti regionali diversi. In tale sede, infatti, il principio di diritto formulato in tema di competenza è stato perimetrato in modo netto, ancorandolo a specifici parametri; più in dettaglio (delib. n. 18/2022/Pasp), questi ultimi sono individuabili nella sussistenza di un partenariato esteso: i) attuato secondo linee guida ministeriali *ad hoc*; ii) volto a dare esecuzione ad un'iniziativa rientrante nel Pnrr; iii) realizzato attraverso un'unica operazione che preveda la costituzione di una società fortemente collegata con la struttura centrale ministeriale; iv) con la presenza di soci pubblici insistenti su buona parte del territorio nazionale, ricadenti nella competenza territoriale di diverse sezioni di controllo della Corte dei conti. In sostanza, gli elementi peculiari caratterizzanti la fattispecie derogatoria sono stati ravvisati nel rapporto di strumentalità tra l'operazione societaria e la realizzazione di un programma a rilevanza nazionale, finanziato con risorse di provenienza europea non articolate su base regionale (cfr. delib. n. 25/2023/Qmig), nonché nella partecipazione contestuale all'iniziativa di una pluralità di soci pubblici ricadenti, in base al criterio sancito dall'art. 5, c. 4, Tusp, nella sfera conoscitiva di più Sezioni di controllo della Corte dei conti. La soluzione ermeneutica adottata era chiaramente volta ad assicurare una visione d'insieme dell'operazione di costituzione societaria, funzionale alle valutazioni di sostenibilità finanziaria e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità richiesti dalla legge (delib. n. 18/2022/Pasp).

2.2. Con successive pronunce (*ex multis* delib. n. 2/2023/Pasp), dando applicazione analogica al principio di diritto richiamato, è stata riconosciuta la competenza delle Sezioni riunite su un'operazione societaria con caratteristiche simili a quelle sopra enunciate, ma riconducibile ad un'iniziativa finanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, di cui al d.lgs. n. 59/2021.

2.3. Con il medesimo approccio analogico può ritenersi sussistente la competenza delle Sezioni riunite a conoscere dell'atto all'odierno esame; anche l'operazione societaria deliberata dal Politecnico istante, pur se al di fuori del Pnrr, risulta strumentale alla realizzazione di un'iniziativa di investimento finanziata direttamente con risorse europee non articolate su base regionale, in quanto a valere sul Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (Easi). L'iniziativa assume, pertanto, carattere di rilievo nazionale, proponendosi di diffondere l'approccio dell'innovazione sociale all'interno delle pubbliche amministrazioni italiane ed essendo strettamente connessa alle indicazioni promananti dalle istituzioni pubbliche componenti il *National Advisory Board* dello stesso progetto “Seed-Social innovation ecosystem development”: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Anpal e l'Agenzia per la coesione territoriale, soppressa con d.l. n. 13/2023 con con-

testuale passaggio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Queste ultime, nella lettera di *engagement* del 15 giugno 2023, hanno sottolineato come il Centro di competenza sia destinato a supportare le Autorità di gestione responsabili dei programmi, nazionali o regionali, della programmazione 2021-2027, e, in particolare, degli interventi del Fondo sociale europeo plus volti ad attuare azioni di innovazione sociale nel settore pubblico. Sostegno che nella programmazione europea 2021-2027 viene considerato cruciale per rendere le politiche più rispondenti al cambiamento sociale. Le medesime amministrazioni centrali manifestano l'interesse a collaborare con il nuovo soggetto, nelle forme e modalità da concordarsi, per l'elaborazione degli indirizzi e contenuti della sua azione.

2.4. Il partenariato è, inoltre, realizzato attraverso un'unica operazione consistente nella costituzione di una società consortile a responsabilità limitata collegata con l'ambito nazionale (per architettura strutturale, oggetto sociale, attività da espletare e fonti di ricavo, essendo peraltro strumentale alla presentazione di domande in ulteriori *call* per l'assegnazione di risorse europee); esso contempla la partecipazione contestuale di soci pubblici insistenti su varie aree, ricadenti nella competenza territoriale di diverse sezioni di controllo.

3. Ciò premesso in merito ai profili di competenza, può quindi procedersi allo scrutinio dell'atto alla luce del quadro normativo di riferimento.

4. In base al richiamato art. 5 Tusp, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-*bis* della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai cc. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

5. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti, come anticipato, è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (delib. n. 16/2022/Qmig) le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza “*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*”.

6. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso co-

me una “*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*”. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

7. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo Tusp); *ii*) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 Tusp.

8. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, Tusp stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia “*in tutto o in parte negativo*”, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

9. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato nel merito l'atto trasmesso dal Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 5 Tusp, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e di requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

Rispetto delle regole di competenza, indicazione dei tratti principali dell'organizzazione e funzionamento societario, nonché requisito dell'analitica motivazione (art. 7 Tusp)

10. In ipotesi di costituzione di nuove società l'art. 7, c. 1 e 2, Tusp disciplina gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale. Nel caso sottoposto ad esame, la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione risulta autorizzata da una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione (delibera 0537/2023), come previsto dalla lett. d) del c. 1 dell'art. 7 Tusp il quale, per i soggetti universitari, richiede una “*delibera dell'organo amministrativo dell'ente*”.

11. In linea con quanto richiesto dal c. 3 dell'art. 7 Tusp, l'atto deliberativo trasmesso contiene

l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'art. 2463 c.c. per le società a responsabilità limitata, norma applicabile anche a quelle consortili per effetto del richiamo di cui all'art. 2615-ter c.c. Ad integrazione del richiamato quadro informativo, in allegato all'atto deliberativo, è stato trasmesso lo statuto della società costituenda e il modello del patto parasociale che si intende sottoscrivere per impegnare i soci ad uniformare i rispettivi comportamenti in sede di gestione e voto in assemblea, definendo le modalità di *governance* della società (composizione del Cda e modalità di scelta del relativo presidente), gli obblighi di contribuzione per il primo triennio, le limitazioni temporali all'esercizio del diritto di recesso, nonché le clausole di riservatezza.

12. Dal richiamato corredo informativo è possibile desumere che la società Seed, senza scopo di lucro, avrà, come oggetto sociale, l'istituzione di “*un centro nazionale di competenza sull'innovazione sociale, in coerenza con la strategia adottata dalla Commissione europea per la creazione di ecosistemi nazionali, già a suo tempo sostenuta tramite il Fondo sociale europeo e il programma Easi (Employment and social innovation)*” (art. 3 della bozza di statuto). Il centro svolgerà le funzioni di contribuire alla definizione di una strategia e di un piano di azione per la promozione dell'innovazione sociale in Italia, nonché di accelerare le conoscenze e competenze tecniche in tale ambito; svolgerà altresì il ruolo di polo di formazione e di gestione dei rapporti con il *Competence center europeo*, quello di assistenza ai portatori di interesse nazionali nella progettazione, attuazione e miglioramento di azioni innovative, nonché di favorire la condivisione di esperienze e la connessione con i *partner* dell'Ue.

12.1. La società avrà durata fino al 31 dicembre 2040, con possibilità di proroga previo voto favorevole dell'assemblea dei soci assunto con almeno due terzi del capitale sociale. Questo ultimo è fissato nell'ammontare minimo di 10.000 euro, cui si aggiungono, nel primo triennio di attività, versamenti di contributi annuali per 15.000 euro per singolo socio fondatore (art. 6 bozza di patto parasociale). Ai sensi dell'art. 6 del modello di statuto, la società assume carattere aperto all'ingresso di soci ulteriori rispetto agli iniziali partecipanti al Progetto europeo, sia pubblici sia privati, previa delibera di espressione di gradimento assunta dall'organo di amministrazione. Tuttavia, con l'obiettivo di stabilizzare l'assetto proprietario in fase di avviamento, la quota detenuta dai soci iniziali può essere trasferita solo a partire dal terzo anno successivo alla costituzione della società, con il riconoscimento del diritto di prelazione in capo agli altri partecipanti (art. 10 dello statuto); in ogni caso, la partecipazione sociale complessiva dei soci pubblici non può scendere al di sotto della soglia del 51 per cento (art. 7 dello statuto). Per tener conto delle peculiarità delle regole che condizionano la presenza dei soci pubblici, nell'assetto societario è contemplata una

specifico clausola di recesso per questi ultimi, allorché si verifichi o ricorra una delle ipotesi e/o delle determinazioni di cui all'art. 20 Tusp (art. 11 dello statuto). In merito agli organi della società, lo statuto contempla due modelli alternativi: amministratore unico ovvero, in caso di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, c. 3, Tusp un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, contestualmente al divieto della costituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, in conformità a quanto previsto dall'art 11, c. 9, lett. d) Tusp (art. 24 statuto). In caso di organo collettivo (soluzione prescelta dal patto parasociale per i primi due mandati) a ciascuna delle Università fondatrici è riconosciuto il diritto di nomina di un amministratore.

13. Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, c. 1, Tusp, l'atto deliberativo all'esame espone le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 Tusp) e finalistici (art. 4 Tusp)

14. Per la Seed è prevista, come già precisato, la costituzione nelle forme della società consortile a responsabilità limitata; tale tipo societario rientra tra quelli consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 Tusp dispone che queste ultime “*possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*”.

15. Inoltre, le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 Tusp: quello generale di scopo di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi cc. del medesimo art. 4.

15.1. In merito al primo profilo, l'atto deliberativo evidenzia come l'operazione di costituzione societaria rivesta carattere di necessaria strumentalità rispetto alla realizzazione del progetto finanziato nell'ambito del Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (Easi); essa consente, infatti, di realizzare il coordinamento stabile della pluralità di attori che necessariamente concorrono alla creazione e gestione del *Competence center*. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa allegata alla deliberazione all'esame, il ricorso allo strumento societario favorisce il perseguimento delle finalità del Politecnico nell'ambito dell'innovazione sociale, anche in riferimento al piano strategico di Ateneo 2023-25.

15.2. Quanto al secondo profilo, richiamando l'oggetto sociale della Seed, l'atto deliberativo speci-

fica che le attività della costituenda società possono essere qualificate come “attività di interesse generale” (art. 4, c. 2, lett. a, Tusp), in quanto volte a diffondere l’approccio dell’innovazione sociale all’interno delle amministrazioni pubbliche, sviluppando una nuova generazione di politiche e servizi orientati alle persone, progettati per affrontare le sfide sociali verso un modello di amministrazione condivisa, e che, attraverso la partecipazione in Seed, il Politecnico di Milano risulta perseguire i propri fini istituzionali e la propria *mission* (art. 2 statuto di Ateneo: “*il Politecnico considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo*”).

15.3. Le argomentazioni fornite nella motivazione dell’atto deliberativo appaiono suffragare in modo adeguato la scelta del ricorso al modello societario, per il tipo di iniziativa che si intende attuare.

L’adempimento dell’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, c. 1, Tusp)

16. In merito al parametro della “sostenibilità finanziaria” queste Sezioni riunite (delib. n. 16/2022/Qmig) hanno avuto modo di precisare che tale concetto “*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato*”. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa in cui si intende investire.

17. Sotto il profilo in discorso, la motivazione dell’atto deliberativo, come integrata dalla relazione illustrativa, appare adeguata. In allegato all’atto in esame è presente, infatti, un *business plan* redatto a cura della Fondazione Brodolini e condiviso dal Politecnico di Milano; il documento previsionale delinea l’evoluzione economica della società per i primi 5 anni ed è accompagnato da una sintetica, ma esaustiva, relazione illustrativa, suffragando, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell’investimento e consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, le ipotesi che ne sono alla base e le relative conclusioni. Le previsioni formulate appaiono, infatti, complete e coerenti, nonché proporzionate rispetto al livello di complessità e alle dimensioni finanziarie dell’iniziativa.

18. Dall’esame del *business plan* emerge che la società sarà in grado di garantire in tutto il quinquennio un risultato gestionale positivo, superiore a 300 mila euro su base cumulata; a partire dal secondo anno di attività, l’utile d’esercizio sarebbe assicurato anche senza il ricorso ai contributi dei soci fondatori, previsti per il primo triennio. Le previsioni scontano ipotesi di ricavi principalmente derivanti dall’attività svolta dalla società nei confronti di soggetti esterni, in prevalenza attraverso la partecipazione a bandi pubblici nazionali ed europei, oltre che dallo svolgimento di attività di formazione e di consulenza. In sostanza, la società mostra, per i ricavi, un adeguato tasso di autonomia dai contributi dei soci, con un’incidenza di questi ultimi rispetto ai primi in discesa dal 26 all’11 per cento nel primo triennio. Ulteriori occasioni di fonti di ricavo esterne sono rappresentate dalla possibilità, non scontata nelle stime, di partecipare alle *call* dell’Agenzia europea per l’innovazione sociale, attesa la coerenza tra le attività del Centro di competenza e i programmi gestiti dalla prima. Sul fronte dei costi, il documento dettaglia le principali tipologie di oneri, rappresentate dalle esigenze di personale (per il quale sono individuati numero e qualifica) e dagli ulteriori costi fissi e variabili, stimati con un approccio prudente che riflette le diverse soluzioni a disposizione dell’organo amministrativo, in particolare in tema di affidamenti esterni di servizi.

18.1. Nel documento non viene fornita una traduzione dell’evoluzione economica della società in termini di situazione patrimoniale e di cassa, elementi questi ultimi che consentirebbero ai soci di verificare la solidità patrimoniale e finanziaria della nuova entità. Va, tuttavia, rilevato come la natura delle fonti di ricavo indicate nelle previsioni non appaiano mostrare profili di rischio in termini di generazione di flussi di cassa positivi. Inoltre, non sono forniti indicatori di bilancio a corredo del *business plan*. Tuttavia, la struttura semplice del documento previsionale – corredata da note esplicative delle singole voci – sia per quanto riguarda la composizione dei ricavi, sia per quanto concerne quella dei costi, non ne rendono necessario l’utilizzo ai fini della comprensione dell’andamento atteso societario. Non viene svolta, infine, alcuna analisi di sensitività; anch’essa, tuttavia, non appare necessaria attesa la tipologia di attività svolta dalla società.

19. Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, tale requisito deve ritenersi integrato in considerazione dell’esiguità degli importi previsti a carico del bilancio di Ateneo. In particolare, il capitale sociale previsto è pari a 10.000 euro rispetto al quale il Politecnico di Milano è chiamato a sottoscrivere una quota di partecipazione pari a 2.000 euro, che trova copertura nei due fondi di bilancio indicati nella deliberazione autorizzatoria. A carico delle medesime voci troveranno finanziamento anche i contributi annuali aggiuntivi (15.000 euro) previsti dall’art. 6 dei Patti parasociali, per il primo triennio di attività. L’autonomia patrimoniale perfetta della Seed, deri-

vante dal regime giuridico del tipo societario prescelto e ulteriormente confermata dall'art. 8 dello Statuto, laddove è esclusa ogni responsabilità dei soci per le obbligazioni della società, non lascia prefigurare ulteriori futuri oneri finanziari a carico dell'Ateneo. Dagli atti emerge, inoltre, come sia la "Commissione assetti e partecipazioni", nella seduta del 12 dicembre 2023, sia il Senato accademico, nella seduta del 18 dicembre 2023, abbiano rispettivamente espresso parere favorevole e approvato la proposta in oggetto. In senso favorevole all'operazione si è espresso in data 19 dicembre 2023 anche il collegio dei revisori (verbale n. 23 - prot. n. 2336 dell'8 gennaio 2024).

L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, Tusp)

20. Come già precisato da queste Sezioni riunite (delib. n. 16/2022/Qmig), la valutazione di convenienza economica non si riduce alla dimostrazione di redditività dell'investimento nella prospettiva lucrativa, ma implica che la motivazione dell'atto dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità), anche attraverso il raffronto con soluzioni gestionali diverse.

21. In merito a tali profili valutativi, sufficientemente sviluppati in motivazione, l'atto deliberativo precisa che i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa emergono sia dai dati del *business plan* sia dalla natura delle attività e servizi effettuati dalla costituenda società a favore della collettività. Nel testo della motivazione si precisa che la forma giuridica societaria risulta: la più semplice e versatile (profilo dell'efficienza); offre strumenti e modalità organizzative strutturate e dettagliatamente disciplinate e, quindi, adeguate al perseguimento dello scopo di gestione di risorse (profilo dell'efficacia); consente sia un controllo dell'andamento economico, grazie alla completa e rigorosa architettura giuridico-contabile a cui è assoggettata come impresa commerciale, sia un controllo di rigorosi vincoli di spesa grazie all'applicazione dei limiti del testo unico (profilo dell'economicità). Attesa la destinazione delle risorse alla realizzazione di una specifica iniziativa a carattere progettuale con un impatto sociale di tipo fortemente innovativo, resa possibile dalla collaborazione già in atto tra Università ed enti di diritto privato, l'Ateneo esclude la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative (gestione diretta o esternalizzata delle attività), che non troverebbe al momento riscontro nel mercato.

Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, c. 2, Tusp)

22. Al riguardo, queste Sezioni riunite prendono atto di quanto esternato nella documentazione trasmessa, laddove si precisa che l'operazione avverrà nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, dal momento che la società svolgerà prevalentemente attività di ricerca istituzionale, come peraltro descritta dal *business plan* allegato; viene altresì evidenziato come a ciò si accompagnino compiti di formazione volti ad elevare il livello di qualificazione personale delle risorse umane.

23. Dallo stesso *business plan* emerge altresì come i servizi offerti dalla società debbano essere considerati su base solidaristica, in quanto, anche se offerti a condizioni di mercato, il corrispettivo pagato dai fruitori coprirà sola una frazione del costo effettivo e non rappresenterà una retribuzione per l'attività svolta, garantendo peraltro, come sopra già descritto, la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa e l'assenza di supporto economico da parte del Politecnico.

P.q.m., la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, d.lgs. n. 175/2016, con le osservazioni di cui in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi alla costituzione della "Seed-Centro di competenza per l'innovazione sociale s.r.l. consortile" da parte del Politecnico di Milano.